

Ai Servizi Fitosanitari Regionali LORO SEDI

Oggetto: Nota tecnica concernente aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea di cui al regolamento (UE) 2016/2031 in materia di sementi.

Ai Componenti del Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante Sezione sementi LORO SEDI

./.

Si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/2031, con il quale, a partire dal 14 dicembre 2019, è entrato in applicazione il nuovo regime fitosanitario europeo, introducendo numerosi nuovi adempimenti per gli operatori professionali e per il Servizio Fitosanitario Nazionale. A partire dalla stessa data sono divenute operative anche le nuove modalità di effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante, di cui al regolamento 2017/625.

A tali regolamenti hanno fatto seguito numerosi atti di implementazione delineando un quadro normativo ampio e complesso.

Al fine di garantire una corretta ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni, con specifico riferimento al settore sementiero agrario ed ortivo, si forniscono a codesti Servizi e a tutti gli operatori professionali, alcune indicazioni in materia di apposizione del Passaporto delle piante.

Apposizione del passaporto delle piante

Le prescrizioni relative alla circolazione delle sementi nel territorio dell'UE, vedono una estensione dell'obbligo del passaporto delle piante convenzionale (PP) e per zone protette (ZP), strumento già previsto dalla precedente disciplina fitosanitaria, a più specie regolamentate (Allegato XIII e XIV del regolamento delegato 2019/2072).

Le sementi delle specie agrarie ed ortive regolamentate nell'allegato XIII sopra richiamato, ad eccezione delle sementi di *Solanum tuberosum* L., sono esclusivamente quelle il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle rispettive Direttive di commercializzazione europee.

Il passaporto delle piante, attestando la sanità delle sementi e il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie previste, rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione nella UE delle sementi regolamentate e deve essere presente, sotto forma di una etichetta ufficiale uniforme e armonizzata in tutto il territorio, apposta sulla minima unita di vendita, prima della sua movimentazione, ogni qualvolta le sementi di specie regolamentate siano cedute



- ad operatori professionali;
- ad utilizzatori finali che ricevono le sementi tramite contratti a distanza;
- ad utilizzatori finali che acquistano sementi per le quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette protette, anche tramite vendita diretta.

Gli operatori professionali interessati, per poterlo emettere, devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e autorizzati all'emissione del passaporto, secondo le modalità di cui alla nota operativa del Mipaaf n. 1889 del 16-01-2020.

Le informazioni contenute nel passaporto delle piante devono essere chiaramente separate da altre indicazioni scritte o grafiche, in modo da essere facilmente visibili e riconoscibili. Il "passaporto semplificato" che consentiva l'integrazione delle informazioni sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna ecc.), pertanto, non è più previsto.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 ha definito, nel dettaglio, le specifiche di formato del passaporto delle piante che, nel caso delle sementi, devono essere conformi ai previsti modelli secondo i seguenti casi

- a) Per i prodotti **sementieri di categoria pre-base, base e certificata** si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione. Si evidenzia che, per sementi prodotte in ambito comunitario, non è possibile l'utilizzo di cartellini OECD, ma unicamente l'uso di etichette ufficiali previste dalle direttive di commercializzazione europee.
- b) Per le sementi ortive appartenenti alla **categoria standard** si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313 in modo che il passaporto sia applicato separatamente dal cartellino del produttore.
- c) Per le **sementi introdotte da Paesi terzi** il passaporto deve essere conforme ai modelli indicati nelle Parti A e B dell'allegato al regolamento (UE) 2017/2313 e deve essere aggiunto vicino al cartellino di certificazione OECD. Qualora vi sia necessità di ricartellinare le sementi con un'etichetta ufficiale di certificazione UE si applica il punto a).

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del regolamento (UE) 2016/2031, per le sementi in importazione, la copia del certificato fitosanitario, rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente, può sostituire il passaporto delle piante, durante il loro spostamento, fino al primo punto di destinazione, se posto nel territorio nazionale.

Per quanto concerne la commercializzazione provvisoria di sementi di varietà agrarie ed ortive in corso di iscrizione (con etichetta arancione), ai sensi della Decisione 2004/842, l'applicazione del passaporto delle piante all'unità di vendita è prevista per tutte le specie regolamentate.

Per l'apposizione di tale passaporto le sementi dovranno rispettare le soglie di tolleranza previste per gli Organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ - allegato IV del Reg. 2019/2072) e



soddisfare le prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio UE (Allegato VIII del Reg. 2019/2072).

In particolare, le sementi di specie agrarie dovranno rispettare le soglie di tolleranza di cui all'allegato IV del regolamento 2019/2072 previste per le categorie certificate, in virtù dell'articolo 5 della Decisione 2004/842/CE soprarichiamata.

Il passaporto delle piante (PP e ZP) può essere integrato con un riferimento ad un codice a barre, ad un ologramma, chip o altro supporto utilizzato dall'operatore professionale per garantire la tracciabilità di cui all'articolo 69 del regolamento 2016/2031.

Si vedano al riguardo alcuni esempi grafici in allegato I.

Misure transitorie

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2313 i passaporti delle piante rilasciati **prima del 14 dicembre 2019, in conformità alle precedenti normative fitosanitarie,** mantengono la loro validità e accompagnano le sementi fino al 14 dicembre 2023.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2072, per i passaporti delle piante emessi successivamente al 14 dicembre 2019, si evidenzia che:

- le sementi introdotte, movimentate nella UE o prodotte prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020.

Tale esenzione comporta che, alle sementi sopra specificate, nel periodo transitorio, non si applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) previsti dalle nuove norme fitosanitarie. Pertanto, i passaporti delle piante emessi devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza.

Per l'applicazione di tale esenzione <u>occorre fare riferimento alla data di inizio del ciclo produttivo</u> <u>delle sementi</u>, sia per le sementi prodotte in ambito comunitario sia per quelle provenienti da paesi terzi. Pertanto, le giacenze di sementi certificate, le scorte di sementi già confezionate e le sementi ottenute da un ciclo produttivo prima del 14 dicembre 2019 rientrano nell'esenzione. La certezza della data di inizio del ciclo produttivo delle sementi sarà garantita, se del caso, sulla base delle registrazioni e documentazioni mantenute presso l'operatore professionale.



Si sottolinea che tutti i passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere comunque conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le casistiche indicate al precedente paragrafo.

Qualora, nel periodo transitorio previsto fino al 14 dicembre 2020, la circolazione riguardi sementi appartenenti a specie regolamentate, di cui all'allegato XIII del regolamento 2019/2072, per le quali non figurano organismi nocivi da quarantena, organismi nocivi da quarantena per zone protette o eventuali misure di emergenza da sottoporre a controllo, non è necessaria l'apposizione del passaporto delle piante (ad esempio sementi di senape).

## Piccoli imballaggi

Il passaporto delle piante deve sempre accompagnare la singola unità di vendita in tutti i suoi spostamenti commerciali tra un operatore professionale ad un altro. Solo nel caso in cui le sementi siano cedute direttamente ad un utilizzatore finale, così come previsto dall'articolo 81.1 del regolamento 2016/2031, il passaporto delle piante non è richiesto.

Pertanto, le sementi di specie regolamentate confezionate in piccoli imballaggi, anche se destinate ad utilizzatori finali, devono essere spostate con il passaporto delle piante apposto sull'unità di vendita in tutti gli scambi tra gli operatori professionali. In tal caso ciascun operatore professionale individua nel modo più appropriato l'unità di vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alle esigenze di commercializzazione, dove l'unità di vendita può essere rappresentata da un pallet, una confezione, un vassoio o una singola busta.

Deroghe all'obbligo di apposizione del passaporto delle piante.

In applicazione dell'articolo 13, comma 2, del regolamento 2019/2072, il passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione non è richiesto qualora le sementi siano soggette alle eccezioni previste dalle direttive di commercializzazione e non siano oggetto di prescrizioni particolari di cui all'allegato VIII e XI del medesimo regolamento.

Pertanto, in ambito sementiero, le esenzioni dall'obbligo dell'apposizione del passaporto delle piante includono:

- la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- la fornitura di sementi in natura a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle sementi e che sia garantita l'individualità delle piante;
- la fornitura di sementi a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;
- La circolazione delle sementi destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali.



- sementi non definitivamente certificate (a tal riguardo si informa che la Commissione europea sta ancora definendo le modalità di applicazione).
- sementi soggette alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478, che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive di commercializzazione europee.
- sementi di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso Paesi terzi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE Bruno Caio Faraglia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



## Allegato I.

Esempi di passaporto delle piante con etichetta ufficiale di certificazione







**xxxx**<sup>1</sup> nomi scientifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per le ZP o relativi codici.